

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2014

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 20 giugno 2014 - n.51
Revisione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art.1) 13 agosto 2012, n. 3 «Costituzione della struttura commissariale di cui all'art.1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n.74» e successive modifiche ed integrazioni

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dell'art.6, comma 1, del d.l. n.43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla Legge n.71 del 2013.

Visto l'articolo 1, comma 2, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge 1° agosto 2012, n.122, con il quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono nominati Commissari delegati alla realizzazione degli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza.

Considerato che, per l'intera durata dello stato di emergenza i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono incaricati di provvedere al coordinamento delle attività necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nelle regioni di rispettiva competenza, esercitando i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225.

Dato Atto che ai Presidenti delle Regioni sopra richiamate sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono riversate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi previsti dal d.l. 6 giugno 2012 n.74, convertito in legge 1° agosto 2012 n.122, nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali.

Visto l'art.10, comma quindicesimo, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, così come convertito in legge, che, al fine di garantire il coordinamento e la programmazione degli interventi anche con l'ausilio dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, attribuisce ai Presidenti delle Regioni sopra richiamate la facoltà di costituire un'apposita struttura commissariale.

Visto l'art.10, comma 15-ter, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, così come convertito in legge, secondo cui al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 con cui sono state stabilite le deroghe alle disposizioni vigenti, come previsto dall'art.1, comma 4, del d.l. 6 giugno 2012 n.74, convertito in legge 1° agosto 2012 n.122.

Viste le proprie precedenti ordinanze:

- 13 agosto 2012, n.3 recante «Costituzione della struttura commissariale di cui all'art.1, comma 5, del decreto legge 8 giugno n.74»;
- 29 gennaio 2013, n.10 recante «Costituzione Struttura Commissariale - Ordinanza n.3/2012 - Sostituzione nomina coordinamento della struttura tecnica»;
- 2 maggio 2013, n.17 recante «Sostituzione coordinatore dell'articolazione tecnica della Struttura commissariale - dott. Roberto Cerretti e rettifica - relativamente all'incarico affidato nell'ambito dell'Amministrazione regionale - al dott. Roberto Cova - Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico»;
- 22 luglio 2013, n.25 recante «Modifiche ed integrazioni del punto 4 del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale 13 agosto 2012 n.3»;
- 2 aprile 2014, n.42 recante «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica 13 agosto 2013 n.3».

Valutata l'opportunità, alla luce delle intervenute modifiche organizzative ed al fine di assicurare migliore integrazione ed

adeguatezza all'assetto organizzativo della Struttura Commissariale ed ottimizzare il supporto ai processi decisionali, di rettificare i contenuti della citata ordinanza 3/2012 e s.m.i. con riferimento alle seguenti previsioni:

- la distinzione in due separate articolazioni delle attività di carattere amministrativo contabile e di quelle a contenuto tecnico, prevedendo il superamento di tale separazione;
- l'individuazione, quali soggetti attuatori ai sensi dell'art.10 comma 15 ter del d.l. 22 giugno 2012 n.83, di entrambi i coordinatori delle articolazioni attraverso cui opera la struttura commissariale, prevedendo la nomina di un unico soggetto attuatore;
- le distinte previsioni circa l'operatività logistica delle articolazioni della struttura commissariale;
- al coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico;
- l'individuazione dei dirigenti regionali - e relative competenze - a supporto delle attività del Comitato Tecnico Scientifico, nonché le restrittive indicazioni circa la sede degli incontri di quest'ultimo;
- l'individuazione da parte del coordinatore dell'articolazione amministrativo-contabile di provvedere ad individuare i nominativi dei dipendenti della Regione Lombardia e delle altre pubbliche amministrazioni da assegnare alla Struttura Commissariale stessa in base a specifici atti della pubblica amministrazione interessata;

Considerata inoltre l'opportunità di incaricare il soggetto attuatore unico della stipula dell'atto convenzionale per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura di supporto al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le Strutture Organizzative della Regione Lombardia, secondo la quale la Regione provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali.

DISPONE

a far data dal 1° luglio 2014, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rettificare la propria precedente ordinanza 13 agosto 2012, n.3 e s.m.i. prevedendo l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, attuazione e coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122 al dott. Roberto Cerretti;

2. di conseguentemente nominare, ai sensi dell'art.10, comma 15-ter del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, il dott. Roberto Cerretti quale soggetto attuatore unico;

3. di incaricare il soggetto attuatore unico di adottare tutti gli atti di gestione conseguenti, fatta salva l'emanazione degli atti di indirizzo di competenza del Commissario delegato, e di assicurare l'opportuno raccordo con tutte le Amministrazioni interessate;

4. di rivedere l'organizzazione della Struttura Commissariale, stabilendo il superamento della prevista separazione delle attività di carattere amministrativo-contabile e di carattere tecnico in due distinte articolazioni e revocando contestualmente l'affidamento del coordinamento delle sopresse articolazioni amministrativo-contabile e tecnica, rispettivamente al dott. Cesare Meletti e al dott. Roberto Cerretti;

5. di incaricare il soggetto attuatore unico della direzione della Struttura Commissariale, costituita con propria precedente ordinanza 13 agosto 2012, n.3 e s.m.i., a supporto degli interventi ai quali il Commissario delegato provvede ai sensi del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito in legge 1° agosto 2012, n.122;

6. di incaricare il soggetto attuatore unico dell'individuazione dei nominativi dei dipendenti della Regione Lombardia e/o delle altre pubbliche amministrazioni che saranno impiegati nella Struttura Commissariale, in base a specifici atti adottati dalla pubblica amministrazione interessata.

7. di incaricare il soggetto attuatore unico della stipula dell'atto convenzionale per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura Commissariale e le Strutture organizzative della Regione Lombardia, in forza della quale la Regione provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali;

8. che la Struttura Commissariale provveda all'attuazione delle attività operative, al monitoraggio e al controllo dei processi amministrativi, nonché alla tenuta della contabilità speciale in-

testata al Commissario delegato, ai sensi dell'art.2, comma 6, del succitato decreto legge 6 giugno 2012 n.74; assicurando in particolare, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, le seguenti funzioni:

- amministrativa, finanziaria e contabile;
- giuridico amministrativa;
- segreteria operativa, affari generali, risorse umane e strumentali, controlli;
- gestionale nelle aree tecnica ed economica.

9. che la Struttura Commissariale avrà sede presso gli uffici della sede di Milano della Regione Lombardia e presso gli uffici delle sedi territoriali, secondo le proprie necessità e con modalità che saranno meglio definite nell'atto convenzionale di cui al precedente punto; nelle more della stipula di tale atto la Struttura Commissariale continuerà ad avvalersi degli uffici sin qui messi a disposizione da parte dell'Amministrazione regionale sia presso la Sede Territoriale di Mantova, che presso gli uffici della Direzione Presidenza della Giunta Regionale, che proseguiranno ad assicurare il necessario supporto tecnico logistico;

10. di affidare il coordinamento dell'attività del Comitato Tecnico Scientifico al succitato soggetto attuatore unico;

11. di rettificare, stanti le modifiche organizzative intervenute con il presente atto, il punto 7. del dispositivo della propria precedente 13 agosto 2012, n.3, nella parte in cui sono indicati i nominativi dei dirigenti della Regione Lombardia incaricati del supporto alle attività del comitato tecnico-scientifico, demandando al soggetto attuatore unico l'incarico di individuare, con proprio successivo provvedimento di concerto con la Giunta Regionale della Lombardia, i nominativi dei dirigenti e/o dei funzionari regionali necessari a tale supporto;

12. che, per tutto quanto non espressamente modificato con la presente ordinanza, restino vigenti le previsioni di cui alla propria della propria precedente 13 agosto 2012, n.3 «Costituzione della struttura commissariale di cui all'art.1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n.74» e s.m.i.;

13. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni